*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 120° — Numero 330

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Martedì, 4 dicembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | |
|---|---|---|
| Annuo | con supplementi ordinari | L. 60.000 |
| Semestrale | » » » | » 32.000 |
| Trimestrale | » » » | » 17.000 |
| Annuo | senza supplementi ordinari | L. 46.500 |
| Semestrale | » » » | » 24.500 |
| Trimestrale | » » » | » 12.700 |

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. 606.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 155, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 2.

Gli articoli 201, 202, 203, 204, 205, 206 e 207, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in radiologia*

Art. 201. — La scuola di specializzazione in radio logia ha sede presso l'istituto di radiologia.

Art. 202. — La scuola conferisce i seguenti diplomi:

*a*) diploma di specializzazione in radiodiagnostica;

*b*) diploma di specializzazione in radioterapia oncologica.

Gli anni di studio necessari per il conseguimento di detti titoli sono quattro.

Art. 203. — Gli insegnamenti dei primi due anni. comuni per i due diplomi conferiti dalla scuola, sono i seguenti:

1° *Anno*:

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

anatomia patologica;

apparecchiature e tecniche radiologiche;

semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

radiopatologia;

dosimetria applicata.

Art. 204. — Gli insegnamenti per il diploma di specializzazione in radiodiagnostica sono i seguenti:

3° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica I;

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Art. 205. — Gli insegnamenti per il diploma di specializzazione in radioterapia oncologica sono i seguenti:

3° *Anno*:

oncologia generale;

oncologia clinica I;

tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

oncologia clinica II;

fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

radioterapia clinica;

trattamento del canceroso in fase avanzata.

Art. 206. — I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Art. 207. — Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di sessantaquattro da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 202.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei dal consiglio della scuola.

L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola.

Gli allievi, per conseguire il diploma di specializzazione, oltre essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 3.

L'art. 245, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale (prima scuola), è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in 68 (sessantotto) per tutti i cinque anni di corso.

Art. 4.

L'art. 277, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in psicologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.

Art. 5.

Gli articoli 341, 342, 343, 344 e 345, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in psichiatria*

Art. 341. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specializzazione in psichiatria.

Art. 342. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 343. — Il numero massimo di allievi iscrivibili è di trentotto complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 344. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia del rapporto medico-paziente;

psicologia;

elementi di genetica e biochimica;

struttura e funzioni integrative del SNC;
neurologia clinica;
clinica psichiatrica I.

2° *Anno*:

psicopatologia e psicodinamica;
psicoterapia I;
psicofarmacologia;
psicofarmacoterapia;
clinica psichiatrica II.

3° *Anno*:

psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
psichiatria sociale I;
psichiatria infantile;
psicoterapia II;
clinica psichiatrica III.

4° *Anno*:

psicosomatica;
psichiatria sociale II;
psichiatria forense;
psicoterapia III;
clinica psichiatrica IV.

*Note esplicative.*

1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, o comprensiva dell'anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.

Art. 345. — E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.

Per le materie a corso pluriennale l'esame è unico.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria in una prova orale e in una prova pratica.

Art. 6.

L'art. 348, relativo alla scuola di specializzazione in puericultura, è soppresso e sostituito dal seguente:

Durante l'anno sono svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura. Gli iscritti hanno l'obbligo di esercitazioni pratiche nei reparti con le modalità e l'orario che sono stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà.

Alla fine di ognuno dei due anni gli iscritti devono sostenere l'esame sulle materie di insegnamento. Al termine del secondo anno l'allievo sostiene un esame teorico generale, mentre al termine del terzo anno egli sostiene un esame pratico, unitamente all'esame di diploma, che è valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

L'art. 375, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sedici per l'intero corso di studi.

Art. 8.

L'art. 383, quarto comma, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola), è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in cinquantadue per tutti i cinque anni di corso.

Art. 9.

Gli articoli 389, 390, 391, 392 e 393, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva*

Art. 389. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna e conferisce il diploma di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 390. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 391. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi iscrivibili è di ventitre complessivamente per i quattro anni di corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 392. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica medica generale I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I;
anatomia ed istologia patologica I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva I;
radiologia e medicina nucleare I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:

clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva I.

4° *Anno*:

clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

Art. 393. — E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Per le materie biennali e triennali è dato l'esame alla fine del biennio o triennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Per quanto attiene alle modalità per il superamento degli esami annuali e di diploma, vedasi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.

Art. 10.

L'art. 416 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 997, relativo alla scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1979*
*Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 324*

---

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

**Abilitazione al Credito romagnolo a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 23 luglio 1979, con la quale il Credito romagnolo S.p.a., con sede in Bologna, ha chiesto ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 del Credito romagnolo e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Bologna il 23 luglio 1979;

Vista la nota del 10 luglio 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte del Credito romagnolo;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Il Credito romagnolo, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: FERRARI

**(10444)**

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

**Abilitazione al Credito romagnolo a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976 relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 23 luglio 1979, con la quale il Credito romagnolo S.p.a., con sede in Bologna, ha chiesto ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 del Credito romagnolo e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Bologna in data 23 luglio 1979;

Vista la nota del 10 luglio 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con la C.E.C.A., da parte del Credito romagnolo;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

Il Credito romagnolo S.p.a.; fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: FERRARI

**(10442)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

**Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Padova.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Padova;

Vista la nota n. 17682 del 25 agosto 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Padova fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Dino Moro, rappresentante della CGIL, dimissionario, con il sig. Paolo Merlin;

Decreta:

Il sig. Paolo Merlin è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Padova, quale rappresentante della CGIL, in sostituzione del sig. Dino Moro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(10285)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

**Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Oristano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Oristano;

Vista la nota n. 11000 del 10 settembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Oristano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, la sig.na Pinella Carenti, rappresentante della CISL, dimissionaria, con il sig. Remigio Crobu;

Decreta:

Il sig. Remigio Crobu è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Oristano, quale rappresentante della CISL, in sostituzione della sig.na Pinella Carenti, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(10287)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1979.

**Abilitazione alla Banca del monte di Bologna e Ravenna a contrarre prestiti in valuta estera assistiti da garanzia statale di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 26 luglio 1979, con la quale la Banca del monte di Bologna e Ravenna ha chiesto di essere abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio della Banca del monte di Bologna e Ravenna al 31 dicembre 1978 e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna in data 20 luglio 1979;

Vista la nota del 27 agosto 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Banca del monte di Bologna e Ravenna;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La Banca del monte di Bologna e Ravenna, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti da garanzia statale di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

*Il Ministro*: PANDOLFI

(10443)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1979.

**Declassamento a posti doganali delle sezioni doganali di Salcano 1° e di San Pietro, dipendenti dalla dogana di Gorizia.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Ritenuta la necessità di sostituire le sezioni doganali di Salcano 1° e di San Pietro, dipendenti dalla dogana di Gorizia, con altrettanti posti doganali;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le sezioni doganali di Salcano 1° e di San Pietro, dipendenti dalla dogana di Gorizia.

Art. 2.

Sono istituiti i posti doganali di Salcano 1° e di San Pietro, dipendenti dalla dogana di Gorizia.

Le facoltà dei predetti posti doganali saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio a norma dell'art. 9, terzo comma, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

*Il Ministro*: REVIGLIO

(10422)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1979.

**Integrazione della tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1974, con il quale è stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nello esercizio di attività commerciali, arti e professioni;

Considerato che sono state avanzate istanze intese a promuovere la integrazione della suddetta tabella, gruppo XVIII, con apposita voce relativa alle navi già in esercizio che vengono acquistate per l'ulteriore loro impiego nella durata residua;

Sentito preventivamente il Ministero della marina mercantile il quale con nota n. 7/24/1248 del 30 luglio 1976 ha confermato che nei casi di cui trattasi i competenti uffici registri di classificazione rilasciano, in relazione anche alle caratteristiche strutturali delle navi, un apposito certificato di abilitazione di durata media pari a quattro anni, eccezionalmente prorogabile fino a cinque;

Visto il parere tecnico della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Considerata la opportunità di integrare la tabella dei coefficienti di ammortamento con una apposita voce relativa ai casi di cui innanzi;

Decreta:

Al gruppo XVIII, specie I, II e III della tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con decreto ministeriale 29 ottobre 1974, è aggiunta la seguente voce:

« Navi già in esercizio per almeno due quadrienni di classe, acquistate per l'impiego nell'ulteriore durata residua, coefficiente 15% ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1979

*Il Ministro*: REVIGLIO

(10528)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.

**Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di quattro nuove tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, nonchè le sottoindicate opzioni, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni con sede in Roma:

tariffa 3S « alta indicizzazione », relativa all'assicurazione mista di un capitale, adeguabile secondo parametri determinati, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, a premio annuo parimenti adeguabile (tassi di premio per i primi 5 milioni di capitale e tassi di premio per l'importo di capitale eccedente);

tariffa 9S « alta indicizzazione », relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, adeguabile annualmente in base a parametri determinati, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati (e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza, a premi annui adeguabili in misura pari alla rendita (tassi di premio per le prime L. 600.000 di rendita annua e tassi di premio per l'importo di rendita eccedente);

tariffa 3N « media indicizzazione », relativa all'assicurazione mista di un capitale, adeguabile secondo un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, a premio annuo adeguabile in misura inferiore e secondo un parametro determinato (tassi di premio per i primi 5 milioni di capitale e tassi di premio per l'importo di capitale eccedente);

tariffa 9N « media indicizzazione », relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato, a premio annuo adeguabile in misura inferiore e secondo un parametro determinato (tassi di premio per le prime L. 600.000 di rendita annua e tassi di premio per l'importo di rendita eccedente);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista 3S, in una rendita vitalizia immediata indicizzabile;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista 3S, in una rendita immediata indicizzabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista 3N, in una rendita vitalizia immediata indicizzabile;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista 3N, in una rendita immediata indicizzabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata dalla forma 9S, in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata dalla forma 9S, in una rendita indicizzabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma 9N, in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma 9N, in una rendita indicizzabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Roma, addì 24 novembre 1979

*Il Ministro*: BISAGLIA

(10391)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1979.

**Calendario ed orario di borsa per l'anno 1980.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto l'art. 3, primo comma, lettera *e*) e secondo comma sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 20 novembre 1979, n. 626, che ha stabilito il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1980;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dello art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla

delibera n. 626 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, concernenti il calendario di borsa per l'anno 1980, sono rese esecutive a decorrere dal 1° gennaio 1980:

Per l'anno 1980 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

*Risposta premi*:

mercoledì 16 gennaio, giovedì 14 febbraio, lunedì 17 marzo, martedì 15 aprile, giovedì 15 maggio, lunedì 16 giugno, giovedì 17 luglio, lunedì 18 agosto, martedì 16 settembre, giovedì 16 ottobre, lunedì 17 novembre, lunedì 15 dicembre.

*Riporti*:

giovedì 17 gennaio, venerdì 15 febbraio, martedì 18 marzo, mercoledì 16 aprile, venerdì 16 maggio, martedì 17 giugno, venerdì 18 luglio, martedì 19 agosto, mercoledì 17 settembre, venerdì 17 ottobre, martedì 18 novembre, martedì 16 dicembre.

*Compensi*:

venerdì 18 gennaio, lunedì 18 febbraio, mercoledì 19 marzo, giovedì 17 aprile, lunedì 19 maggio, mercoledì 18 giugno, lunedì 21 luglio, mercoledì 20 agosto, giovedì 18 settembre, lunedì 20 ottobre, mercoledì 19 novembre, mercoledì 17 dicembre.

*Spunta*:

lunedì 21 gennaio, martedì 19 febbraio, giovedì 20 marzo, venerdì 18 aprile, martedì 20 maggio, giovedì 19 giugno, martedì 22 luglio, giovedì 21 agosto, venerdì 19 settembre, martedì 21 ottobre, giovedì 20 novembre, giovedì 18 dicembre.

*Fogli*:

mercoledì 23 gennaio, giovedì 21 febbraio, lunedì 24 marzo, martedì 22 aprile, giovedì 22 maggio, lunedì 23 giugno, giovedì 24 luglio, lunedì 25 agosto, martedì 23 settembre, giovedì 23 ottobre, lunedì 24 novembre, venerdì 19 dicembre.

*Errori*:

venerdì 25 gennaio, lunedì 25 febbraio, mercoledì 26 marzo, giovedì 24 aprile, lunedì 26 maggio, mercoledì 25 giugno, lunedì 28 luglio, mercoledì 27 agosto, giovedì 25 settembre, lunedì 27 ottobre, mercoledì 26 novembre, martedì 23 dicembre.

*Titoli*:

martedì 29 gennaio, mercoledì 27 febbraio, venerdì 28 marzo, martedì 29 aprile, mercoledì 28 maggio, venerdì 27 giugno, mercoledì 30 luglio, venerdì 29 agosto, lunedì 29 settembre, mercoledì 29 ottobre, venerdì 28 novembre, martedì 30 dicembre.

*Liquidazione*:

mercoledì 30 gennaio, giovedì 28 febbraio, lunedì 31 marzo, mercoledì 30 aprile, giovedì 29 maggio, lunedì 30 giugno, giovedì 31 luglio, lunedì 1° settembre, martedì 30 settembre, giovedì 30 ottobre, lunedì 1° dicembre, mercoledì 31 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività riconosciute:

Gennaio: 1 - 5 - 6 - 12 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27
Febbraio: 2 - 3 - 9 - 10 - 16 - 17 - 23 - 24
Marzo: 1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22 - 23 - 29 - 30
Aprile: 5 - 6 - 7 - 12 - 13 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27
Maggio: 1 - 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 18 - 24 - 25 - 31
Giugno: 1 - 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 - 28 - 29
Luglio: 5 - 6 - 12 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27
Agosto: 2 - 3 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 23 - 24 - 30 - 31
Settembre: 6 - 7 - 13 - 14 - 20 - 21 - 27 - 28
Ottobre: 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19 - 25 - 26
Novembre: 1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22 - 23 - 29 - 30
Dicembre: 6 - 7 - 8 - 13 - 14 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e quarantacinque minuti e cioè dalle ore 10 alle ore 13,45 o fino al termine della chiamata dei titoli per la chiusura ove questa non sia conclusa entro le ore 13,45.

Nei giorni di sospensione per qualsiasi motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, anticipando la chiamata del listino di chiusura alle ore 11,15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1979

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(10612)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.
**Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1979, nonchè delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 101 normale e meccanizzato).**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono approvati, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, gli annessi modelli 101 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1979, nonchè delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

*Il Ministro*: REVIGLIO

MODULARIO F. Imposte - 330

**MOD.101** (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Presentato al Comune di ........ il ........ n° ........

Ufficio II.DD. di ........ n° ........

## IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

**SEZ. I**

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | ATTIVITÀ (I)

## CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1979 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

**SEZ. II**

***SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO***
*(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)*

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II) | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | CAP

CODICI STATISTICI (I) | PROVINCIA DI LAVORO (sigla) | QUALIFICA (I) | TITOLO STUDIO (I) | STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE | NOME DEL CONIUGE | NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

## I SEGUENTI COMPENSI

**SEZ. III**

1. Emolumenti — stipendi, pensioni, tredicesima ed altre mensilità aggiuntive, indennità, lavoro straordinario, ecc. — (al netto di L. ........ per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) per la parte imponibile . . . . . L.
2. Indennità di trasferta e assegni di sede all'estero (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) per la parte imponibile . . . . . L.
3. Indennità, compensi, gettoni, ecc. corrisposti da terzi
4. Ditta / Amm.ne ........ L.
5. " ........ L.
6. " ........ L.
7. Totale (4 + 5 + 6) . . . . . L.
8. Totale emolumenti imponibili (1 + 2 + 7) . . . . . L.
9. Imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili . . . . . L.
10. Detrazioni d'imposta applicate
11. Quota esente . . . . . L.
12. Coniuge a carico . . . . . L.
13. Figli a carico (N. ........) . . . . . L.
14. Altri familiari a carico (N. ) . . . . . L.
15. Spese di produzione . . . . . L.

15 bis. Ulteriore detrazione (art. 59 L. 21-12-1978 N. 843) . . . . L.

16. Oneri e spese personali . . . . . L.
17. Totale detrazioni (11+12+13+14+15+15bis+16) . . . . . L.
18. Ritenute fiscali operate dal datore di lavoro . . . . . L.
19. Ritenute fiscali operate da terzi . . . . . L.
20. Eventuale differenza da compensare con il datore di lavoro (17+18+19−9) . . . . . L.
21. Ritenuta fiscale da indicare nella eventuale dichiarazione dei redditi (18+19−20) . . . . . L.

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 6 (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ

## AVVERTENZE

1 — Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1980 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 — I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante).
I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.

3 — Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
*a)* il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
*b)* i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
*c)* le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

semprechè non abbiano posseduto nell'anno 1979 redditi superiori a L. 960.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)* purchè convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4.— Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 — Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1979, l'ammontare di L. 1.620 000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il limite di L. 1.620.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101).

6 — Barrare la casella (SEZ. II) se:
— vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1979;
— se l'ultima dichiarazione (mod. 740 o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1979 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

7 — Prospetto dati e notizie particolari:
— tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato abbia la disponibilità.

## ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1979 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c); la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro. In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA a)

| CODICE | TITOLO DI STUDIO |
|---|---|
| 1 | Nessuno |
| 2 | Licenza elementare |
| 3 | Licenza media |
| 4 | Diploma |
| 5 | Laurea |

TABELLA d)

| CODICE | STATO CIVILE |
|---|---|
| 1 | Celibe/Nubile |
| 2 | Coniugato/a |
| 3 | Vedovo/a |
| 4 | Separato/a legalmente |
| 5 | Divorziato/a |

TABELLA b)

| CODICE | QUALIFICA |
|---|---|
| 01 | Pensionati (1) |
| 02 | Operai e assimilati (2) |
| 03 | Impiegati |
| 04 | Impiegati direttivi |
| 05 | Dirigenti |
| 06 | Insegnanti universitari (3) |
| 07 | Insegnanti e presidi di scuola media |
| 08 | Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna |
| 09 | Graduati e truppa |
| 10 | Sottufficiali |
| 11 | Ufficiali |
| 12 | Magistrati |
| 13 | Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali |

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

TABELLA c)

## CODICI DI ATTIVITÀ

### AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

### INDUSTRIA E ARTIGIANATO

*a)* **ALIMENTARI**

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

*b)* **ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE**

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di minerali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

*c)* **MANIFATTURIERE**

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
- 2200 Prodotti fono-foto-cinematografici (esclusi nastri e dischi, e materiale sensibile)
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3200 Cuoio e articoli in pelle
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, etc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

### COMMERCIO

*a)* **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi, pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

*Segue a)* **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi, congelati e surgelati
- 4013 Prodotti della pesca secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli ed accessori
- 4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
- 4043 Apparecchi radio, televisivi ed elettrodomestici
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchineria
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli ed articoli sportivi
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Stracci, carta da macero e materiali vari da recupero (esclusi i rottami metallici)
- 4069 Rottami metallici

*b)* **COMMERCIO AL MINUTO**

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
- 4234 Ferramenta e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Pianoforti e altri strumenti musicali
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

*Segue b)* **COMMERCIO AL MINUTO**

- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

*c)* **ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Locande e pensioni
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi

### TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti
- 5400 Comunicazioni

### CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

### SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
- 6410 Servizi sanitari privati
- 6420 Servizi di igiene e pulizia
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo
- 6700 Servizi domestici ed altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Enti e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
- 6800 Servizi forniti alla persona (fotografi, barbieri, tintorie e simili)
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi non altrove classificabili

### SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Stato e altri Enti dell'Amministrazione Centrale
- 7100 Organi Costituzionali
- 7200 Aziende autonome statali
- 7300 Comuni
- 7310 Provincie
- 7320 Regioni
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7400 Altri Enti territoriali
- 7500 Enti previdenziali
- 7600 Altri Enti pubblici non commerciali

### ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Questi codici non vanno utilizzati nel Mod. 101

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e [illegible]
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori [illegible] assimilati)
- 8200 Medici, psicologi
- 8300 Ostetriche, infermieri e assim[illegible]
- 8400 Avvocati, procuratori e pa[illegible] legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti, co[illegible] lavoro, fiscalisti e assimilati
- 8600 Ingegneri e ar[illegible]
- 8700 Matematici [illegible] economisti e assimilati
- 8800 Fisici, ch[illegible] logi
- 8900 Geo[illegible] industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 A[illegible] tori e assimilati
- 910[illegible] borsa e assimilati
- [illegible] nomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- [illegible] tre attività professionali

**SEZ. IV**

**EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA**

22 Emolumenti (al netto di L. ______ per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ______

23 Retribuzioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

24. 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ______

25. 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ______

26. Retribuzione media . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ______

27. Aliquota applicata ___,___ %

28 Ritenuta fiscale corrispondente (22×27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ______

29. Detrazioni di imposta sugli arretrati delle pensioni (art. 20, L. 2-12-1975, N. 576). . . . . . . . . . . . . L. ______

30 Ritenuta fiscale operata (28−29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ______

**SEZ. V**

**RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO**

31 Data inizio rapporto: giorno ___ mese ___ 1979

32. Data fine rapporto: giorno ___ mese ___ 1979

33. **Sono state corrisposte indennità di fine rapporto, acconti o anticipazioni sulle medesime ed è stato rilasciato il relativo certificato (mod. 102)?** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **(si o no)** ___

Data ______________________ Firma del datore di lavoro o del rappresentante dell'ente erogante ______________________

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

**PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI**

| AUTOVETTURE | | | RESIDENZE SECONDARIE | | COLLABORATORI FAMILIARI |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVALLI FISCALI | TARGA | ANNO IMMATRICOLAZIONE | INDIRIZZO | N° VANI | |
| | | | | | |
| | | | | | N° ___ |

| AEREI DA TURISMO | IMBARCAZIONI DA DIPORTO | RISERVE DI CACCIA | | | CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMUNE | LOCALITÀ | SUPERFICE (ha) | |
| POTENZA IN CAVALLI ____ | POTENZA IN CAVALLI ____ | | | | N° ___ |

**SEZ. VI**

**ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE**

**Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:**

**a) la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;**

b) **nell'anno 1979, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '77 e '78 non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV.

Data ______________________ Firma del dichiarante ______________________

**SEZ. VII**

**ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI**

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1979 redditi superiori a lire 960.000 e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

.................... .................... ....................

.................... .................... ....................

(Firme e relazione di parentela)

MODULARIO F. Imposte - 530

**MOD. 101** (Meccanografico) (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Presentato al Comune di
il n°

Ufficio II.DD. di
n°

## IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

SEZ. I

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | ATTIVITÀ (I)

## CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1979 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

***SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO***
*(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)*

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II) | COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | CAP

CODICI STATISTICI (I) | PROVINCIA DI LAVORO (sigla) | QUALIFICA (I) | TITOLO DI STUDIO (I) | STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE | NOME DEL CONIUGE | NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

## I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1 STIPENDI, PENSIONI, TREDICESIME E ALTRE MENSILITÀ AL NETTO DEI CONTRIBUTI | CONTRIBUTI | 2 INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO AL NETTO DEI CONTRIBUTI

3 INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ETC. CORRISPOSTI DA TERZI

| DITTA | 4 IMPORTO | DITTA | 5 IMPORTO | DITTA | 6 IMPORTO | 7 TOTALE (4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

8 TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1+2+7) | 9 IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE IMPONIBILE

10 DETRAZIONI DI IMPOSTA APPLICATE

| 11 QUOTA ESENTE | 12 CONIUGE A CARICO | 13 FIGLI A CARICO (N°) | 14 ALTRI FAMILIARI A CARICO (N°) | 15 SPESE DI PRODUZIONE | 15 bis ULTERIORE DETRAZIONE | 16 ONERI E SPESE PERSONALI | 17 TOTALE DETRAZIONI (11+12+13+14+15+15bis+16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| RITENUTE FISCALI OPERATE | | 20 EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE COL DATORE DI LAVORO (17+18+19-9) | 21 RITENUTA FISCALE DA INDICARE NEL MOD. 740 (18+19-20) |
|---|---|---|---|
| 18 DAL DATORE DI LAVORO | 19 DA TERZI | | |
| | | | |

SEZ. IV

**EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA**

22 EMOLUMENTI (AL NETTO DI L. PER CONTRIBUTI) ........................ L.

| 23 RETRIBUZIONI AL NETTO DEI CONTRIBUTI | | | 27 ALIQUOTA % | 28 RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (22×27) |
|---|---|---|---|---|
| 24 ANNO 1977 | 25 ANNO 1978 | 26 RETRIBUZIONE MEDIA | | |
| | | | | |

29 DETRAZIONI D'IMPOSTA ARRETRATI PENSIONI (art. 20 legge 2-12-1975, n. 576) | 30 RITENUTA FISCALE OPERATA (28-29)

SEZ. V

**RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO**

| 31 INIZIO RAPPORTO | | | 32 FINE RAPPORTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GIORNO | MESE | ANNO | GIORNO | MESE | ANNO |
| | | 1979 | | | 1979 |

è stato rilasciato il relativo mod. 102? (SI o NO).

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

DATA ........................

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO. (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 6. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ.

## AVVERTENZE

1 – Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1980 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 – I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante).
I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.

3 – Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
*a)* il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
*b)* i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
*c)* le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

semprechè non abbiano posseduto nell'anno 1979 redditi superiori a L. 960.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)* purchè convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4 – Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 – Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1979, l'ammontare di L. 1.620.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il limite di L. 1.620.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101).

6 – Barrare la casella (SEZ. II) se:
- vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1979;
- se l'ultima dichiarazione (mod. 740 o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1979 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

7 – Prospetto dati e notizie particolari:
- tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato abbia la disponibilità.

## ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1979 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c) riportata nel modello non meccanografico. La qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro. In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA a)

| CODICE | TITOLO DI STUDIO |
|---|---|
| 1 | Nessuno |
| 2 | Licenza elementare |
| 3 | Licenza media |
| 4 | Diploma |
| 5 | Laurea |

TABELLA b)

| CODICE | QUALIFICA |
|---|---|
| 01 | Pensionati (1) |
| 02 | Operai e assimilati (2) |
| 03 | Impiegati |
| 04 | Impiegati direttivi |
| 05 | Dirigenti |
| 06 | Insegnanti universitari (3) |
| 07 | Insegnanti e presidi di scuola media |
| 08 | Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna |
| 09 | Graduati e truppa |
| 10 | Sottufficiali |
| 11 | Ufficiali |
| 12 | Magistrati |
| 13 | Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali |

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

TABELLA d)

| CODICE | STATO CIVILE |
|---|---|
| 1 | Celibe/Nubile |
| 2 | Coniugato/a |
| 3 | Vedovo/a |
| 4 | Separato/a legalmente |
| 5 | Divorziato/a |

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

### PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

| AUTOVETTURE | | | RESIDENZE SECONDARIE | | COLLABORATORI FAMILIARI |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVALLI FISCALI | TARGA | ANNO IMMATRICOLAZIONE | INDIRIZZO | N° VANI | |
| | | | | | |
| | | | | | N° |

| AEREI DA TURISMO | IMBARCAZIONI DA DIPORTO | RISERVE DI CACCIA | | | CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMUNE | LOCALITÀ | SUPERFICE (ha) | |
| POTENZA IN CAVALLI | POTENZA IN CAVALLI | | | | N° |

**SEZ. VI**

### ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

**Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:**

a) **la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;**
b) **nell'anno 1979, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**
- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '77 e '78 non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV.

Data ................................ Firma del dichiarante ................................

**SEZ. VII**

### ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1979 redditi superiori a lire 960.000 e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

................................ ................................ ................................

................................ ................................ ................................

(Firme e relazione di parentela)

(10526)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1979.
**Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, numero 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 17 gennaio 1962, con cui Giovanni Bertoni, nato a Milano il 15 settembre 1910 fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 24 giugno 1979, ratificata il 26 ottobre successivo, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Giovanni Bertoni, nato a Milano il 15 settembre 1910, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 21 novembre 1979

*Il Ministro*: MORLINO

**(10295)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.
**Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Enalotto.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960, del 25 marzo 1963, del 15 gennaio 1971, del 18 giugno 1971, del 2 luglio 1974, del 5 luglio 1975, del 29 luglio 1975 e del 27 dicembre 1977;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », è modificato come segue:

Art. 1 - nel primo periodo la dicitura « Ispettorato generale per il lotto e le lotterie », è sostituita dalla seguente: « Direzione generale per le entrate speciali »

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« La gestione del concorso è affidata, giusta decreto del Ministro delle finanze n. 105450 dell'11 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1979, registro n. 31 Finanze, foglio n. 174, al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), che assume la qualifica di gestore ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 ».

Art. 5 - l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il monte premi è costituito dalla percentuale dell'ammontare complessivo delle poste di giuoco di cui all'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117 ».

Art. 6 - l'ultimo comma è eliminato.

Art. 15 - nel primo periodo del secondo comma la dicitura « L. 10 mila » è sostituita dalla seguente: « L. 30 mila ».

Art. 16 - nel primo e secondo periodo del primo comma la dicitura « ispettore generale per il lotto e le lotterie » è sostituita dalla seguente: « direttore generale per le entrate speciali ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Assolve le mansioni di segretario un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale per le entrate speciali ».

Art. 18 - il terzo comma è eliminato.

Nel primo periodo del quarto comma è eliminata la seguente dicitura: « Salvo quanto previsto al comma precedente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1979

*Il Ministro*: REVIGLIO

**(10392)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.
**Approvazione del modello per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1979, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 102).**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

*Articolo unico*

E' approvato l'annesso modello 102 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1979, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

*Il Ministro*: REVIGLIO

MODULARIO
F. Imposte - 531

**MOD. 102** (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

SEZ. I

| IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE | | | NUMERO DI CODICE FISCALE |
|---|---|---|---|
| DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO |

**CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1979 AL SIG.**

| COGNOME DI NASCITA | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE | |
|---|---|---|---|
| SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla) |

## LE SEGUENTI INDENNITÀ:

SEZ. II

### RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1979 O NON ANCORA CESSATI

1. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / /1979, escluse le eventuali anticipazioni del punto 4 . . . . . . . . . . L.
(periodo considerato: anni.................. mesi..................)

2. Acconti sull'indennità di anzianità, previdenza, preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / /1979, salvo conguaglio finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.
(periodo considerato: anni.................. mesi..................)

3. Anticipazioni sulle indennità di fine rapporto (al netto di . . . . . . . . . . . . . . . . L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) in costanza di rapporto di lavoro . . L.
(periodo considerato: anni.................. mesi..................)

4. Anticipazioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978 . . L.

5. Ritenute fiscali già operate sulle anticipazioni del punto 4 L.

6. Totale indennità da liquidare (1 + 2 + 3 + 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

7. Riduzioni:

8. con riferimento all'ammontare di cui al punto 6
50 % per le indennità non superiori a 10 milioni,
30 % per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20 % per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . L.

9. L. 100.000 per n.................. anni presi a base . . . . . L.

10. Totale riduzioni (8+9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

11. Totale reddito imponibile (6−10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

12. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

13. 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

14. 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

15. Retribuzione media . . . . . . . . . . . . . . L.

16. Aliquota applicata ,  %

17. Imposta dovuta (11×16 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . L.

18. *Ritenuta fiscale operata nel 1979 (17−5)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

### AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1980

**Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione annuale dei redditi.**

SEZ. III

## RAPPORTO DI LAVORO CESSATI NEGLI ANNI DAL 1974 AL 1978

19. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di . L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 197 , esclusi gli eventuali acconti del punto 21. . . . . . . . . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.......... mesi..........)

20. Acconti sull'indennità, di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di . L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 197 , salvo conguaglio finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.......... mesi..........)

21. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati nel 197 . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]

22. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 21 . . . . L. [ ]

23. Totale indennità da liquidare (19+20+21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]

24. Riduzioni

25. con riferimento all'ammontare di cui al punto 23:
- per i rapporti cessati nel 1974 o 1975
2/5 per le indennità non superiori a 6 milioni,
1/5 per quelle superiori a 6 ma non a 40 milioni;
- per i rapporti cessati dal 1976 in poi
50 % per le indennità non superiori a 10 milioni,
30 % per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20 % per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . L. [ ]

26. - per i rapporti cessati nel 1974 o 1975:
- 50 mila lire
- per i rapporti cessati dal 1976 in poi.
100 mila lire
moltiplicato per n.......... anni presi a base . . . . L. [ ]

27. Totale riduzioni (25+26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]

28. Totale reddito imponibile (23−27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]

29. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel biennio anteriore all'anno di cessazione del rapporto di lavoro:

30. 197. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]

31. 197. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]

32. Retribuzione media . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]

33. Aliquota applicata [ ],[ ]%

34. Imposta dovuta (28×33 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . L. [ ]

35. Ritenuta fiscale operata nel 1979 (34−22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]

SEZ. IV

## RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

36. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 19.........., esclusi gli eventuali acconti del punto 38 . . . . . . . . . L. [ ]

37. Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ]
per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto
di lavoro cessato il / / 19.........., salvo conguaglio finale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.......... mesi..........)

38. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati negli anni precedenti al 1979 . . . . . . L. [ ]

39. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . L. [ ] e complementare L. [ ]

40. Totale indennità da liquidare (36+37+38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]

41. Riduzione di L. 50.000 per n.......... anni presi a base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]

42. Totale reddito imponibile (40−41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]

43. Imposte dovute sul totale del reddito imponibile del punto 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. [ ]
di cui richezza mobile L. [ ] e complementare L. [ ]

44. Ritenute fiscali operate (43−39) nel 1979 L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . . . . L. [ ] e complementare L. [ ]

Firma del datore di lavoro
o del rappresentante dell'ente erogante.......... Data..........

(10527)

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2436/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativo all'applicazione del sistema di certificati di origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1976 sul caffè, quando sono in vigore i contingenti.

*Pubblicato nel n.* L 282 *del* 12 *novembre* 1979.

**(260/C)**

Regolamento (CEE) n. 2437/79 della commissione, del 6 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2438/79 della commissione, del 6 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2439/79 della commissione, del 6 novembre 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2440/79 della commissione, del 6 novembre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2441/79 della commissione, del 6 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 278 *del* 7 *novembre* 1979.

**(261/C)**

Regolamento (CEE) n. 2442/79 della commissione, del 7 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2443/79 della commissione, del 7 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2444/79 della commissione, del 7 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2445/79 della commissione, del 7 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2446/79 della commissione, del 6 novembre 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2447/79 della commissione, del 7 novembre 1979, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1102/78 che stabilisce le misure di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi.

Regolamento (CEE) n. 2448/79 della commissione, del 7 novembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2449/79 della commissione, del 7 novembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2450/79 della commissione, del 7 novembre 1979, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2451/79 della commissione, del 7 novembre 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2452/79 della commissione, del 7 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2453/79 della commissione, del 7 novembre 1979, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti lattiero-caseari.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei Paesi e territori in via di sviluppo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 154 del 21 giugno 1979.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 175 del 12 luglio 1979.

*Pubblicati nel n.* L 279 *dell'8 novembre* 1979.

**(262/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 novembre 1979:

Pezzullo Nicoletta, notaio residente nel comune di San Ferdinando di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Cervinara, distretto notarile di Avellino, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ferrara Leonardo, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, con l'anzidetta condizione.

De Paola Gennaro, notaio residente nel comune di Gambatesa, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Campobasso, con l'anzidetta condizione.

Donegana Pier Luigi, notaio residente nel comune di Lecco, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Oggiono, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Vicinelli Marco, notaio residente nel comune di Chierasco, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Fossano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Giffredi Alberto, notaio residente nel comune di Bene Vagienna, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Mondovì, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Vercillo Fabio, notaio residente nel comune di Poggio a Caiano, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Lo Schiavo Giancarlo, notaio residente nel comune di Racconigi, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Litterio Camillo, notaio residente nel comune di Casalbordino, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di San Salvo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Buonerba Giorgio, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Galatina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Gerbino Fortunato, notaio residente nel comune di Cesano Maderno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Varese, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Virga Ermanno, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione.

D'Ippolito Salvatore, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Terranova Giuseppe, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, con l'anzidetta condizione.

Messina Concetta, notaio residente nel comune di Monterosso Almo, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Canicattini Bagni, distretto notarile di Siracusa, con l'anzidetta condizione.

D'Amore Rocco, notaio residente nel comune di Militello Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione.

Anchini Francesco, notaio residente nel comune di Atri, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Catignano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Clericò Luciano, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Terni, con l'anzidetta condizione.

**(10599)**

### Avviso di rettifica

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 18 febbraio 1971, concernente la nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

alla pag. 1191, al n. 238, nella colonna relativa alla data di nascita di Pesce Carlo Antonio, dove è scritto: « 3 *marzo* 1941 », leggasi: « 3 *aprile* 1941 ».

**(10131)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione alla vendita in contenitori di vetro della capacità di mezzo litro dell'acqua minerale « Grotto » di Taceno.

Con decreto 12 novembre 1979, n. 1978, gli eredi Mantegazza, rappresentati dal sig. Angelo Mantegazza, residente in Taceno (Como), via Tartavalle, 20, sono stati autorizzati a mettere in vendita l'acqua minerale « Grotto » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1845, anche in contenitori della capacità convenzionale di mezzo litro.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

**(10601)**

### Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Flaminia » di Nocera Umbra

Con decreto 12 novembre 1979, n. 1976, la S.p.a. Mineral Umbra, in Nocera Umbra (Terni), via delle Fornaci, è stata autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette dell'acqua minerale « Flaminia » di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1979, n. 1951.

**(10602)**

### Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Acqua di Nepi delle antiche terme dei Gracchi »

Con decreto 12 novembre 1979, n. 1977, la S.p.a. Terme di Nepi, in Nepi (Viterbo), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi delle antiche terme dei Gracchi » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1850.

**(10603)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

### Avviso di rettifica

Nel testo del decreto ministeriale 15 novembre 1979 concernente le caratteristiche del nuovo contrassegno da apporsi dal laboratorio delle radiazioni dell'Istituto superiore di sanità sugli schermi per radiologia, radiografia e radioscopia, sottoposti al controllo del laboratorio medesimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 24 novembre 1979, la parola « *schemi* » deve essere sostituita con la parola « *schermi* » e la parola « *contrasegno* » con la parola « *contrassegno* ».

**(10662)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Reggio Emilia

Con decreto ministeriale 23 novembre 1979, n. 42592 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno già facente parte dell'alveo del tratto terminale del canale di scolo denominato « Fossetta di Mancasale », in comune di Reggio Emilia, segnato nel catasto del comune di Reggio Emilia al foglio n. 53, mappali 12902 1/2, 43253 1/2, 17770 1/6, 17770 1/2, 17770 1/8, 17770 1/10, 17770 1/7, 17770 1/3, 17770 1/4, 35426 1/3, 19724 1/2, 2756 1/4, per una superficie complessiva di are 21.32, tratteggiato in giallo nella planimetria in scala 1:2000 rilasciata in data 12 giugno 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

**(10663)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 agosto 1979, riguardante la « Assegnazione per il 1979 alle regioni e province autonome della somma complessiva di lire 2,3 miliardi ai sensi della legge n. 47/1975 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 17 ottobre 1979, pag. 8495, art. 1, la somma (in lire) assegnata « ex capitolo 8256 » alla regione Sicilia, invece di: « *28.980.000* », deve leggersi: « *28.890.000* ».

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 13 novembre 1979, alla pagina 9217.

**(9495)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bono e del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sardara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Pasqualino Burreddu, nato a Bono (Sassari) il 27 marzo 1934, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bono (Sassari).

Il sig. Giuseppe Tuveri, nato a Sardara (Cagliari) il 25 settembre 1923, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sardara (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

*Il Governatore:* CIAMPI

**(10340)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli *enti ospedalieri;*
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Grechi Giovanni, nato a Firenze l'11 settembre 1938 . . . *punti* 100 su 100
2. Pescatore Domenico, nato a Terlizzi il 22 maggio 1941 . . . » 100 »
3. Bono Aldo Vittorio, nato a Milano il 21 dicembre 1934 . . . » 98 »
4. Laurenti Cesare, nato a Civitavecchia il 5 gennaio 1939 . . . » 98 »
5. Moramarco Enzo, nato a Milano il 19 settembre 1942 . . . » 98 »
6. Bianchi Marco, nato a Trieste il 16 dicembre 1939 . . . » 84 »
7. Lo Cascio Manlio, nato a Palermo il 22 ottobre 1939 . . . » 78 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(10403)**

### Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Astolfi Daniel, nato a Siviglia (Spagna) il 3 giugno 1935 . . . . . . punti 70 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(10405)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario contabile

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di segretario contabile in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa (indetto con decreto ministeriale 19 marzo 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 10 ottobre 1979) avranno luogo nei giorni 19 e 20 marzo 1980 in Roma presso il palazzo dello sport, quartiere EUR, con inizio alle ore 8.

**(10402)**

## OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

### Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

**(4053/S)**

## OSPEDALE CIVILE « DEI PELLEGRINI » DI NOCERA UMBRA

### Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (a tempo determinato: detto posto sarà trasformato in tempo pieno non appena pervenuta la debita autorizzazione).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nocera Umbra (Perugia).

**(4060/S)**

## OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

### Concorso ad un posto di aiuto al servizio di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto al servizio di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

**(4055/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI MOTTA DI LIVENZA

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Motta di Livenza (Treviso).

**(4056/S)**

## OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

### Concorso ad un posto di aiuto di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Potenza.

**(4058/S)**

## OSPEDALE «S. BIAGIO - M.O.A. LOCATELLI» DI CLUSONE

### Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Clusone (Bergamo).

**(4059/S)**

## OSPEDALE «BOLDRINI» DI THIENE

### Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiene (Vicenza).

**(4064/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

### Concorso ad un posto di aiuto neonatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto neonatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Genova-Sestri.

**(4061/S)**

## OSPEDALE «BARONE I. ROMEO» DI PATTI

### Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

**(4062/S)**

## OSPEDALE CIVILE «F.LLI BORSELLI» DI BONDENO

### Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

**(4063/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI S. FELICE SUL PANARO

### Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia addetto alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia addetto alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Felice sul Panaro (Modena).

**(4051/S)**

# REGIONI

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1979, n. **42.**

**Norme integrative ed applicative della legge regionale 6 novembre 1978, n. 63, concernente l'assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti, artigiani e piccoli imprenditori commerciali in attività e in pensione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della determinazione delle quote a carico dell'amministrazione regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 63, l'intervento finanziario integrativo deve intendersi stabilito in misura non inferiore al cinquanta per cento della spesa sostenuta dalle categorie che già usufruiscono della assistenza farmaceutica, sia che l'erogazione delle prestazioni avvenga nella forma diretta che in quella indiretta.

Art. 2.

L'amministrazione regionale costituirà presso le singole casse mutue provinciali che erogano l'assistenza farmaceutica e che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 63, un apposito fondo che sarà utilizzato dalle casse mutue suddette per il pagamento alle farmacie dei medicinali erogati in assistenza diretta o per il rimborso agli assistiti delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci in assistenza indiretta, fermo restando il limite dell'intervento regionale di cui al precedente articolo della presente legge, per le categorie che già usufruiscono dell'assistenza farmaceutica. Tale fondo ha destinazione vincolata al perseguimento delle finalità della legge regionale 6 novembre 1978, n. 63.

Nella prima applicazione della presente legge, il fondo sarà costituito con un importo pari a tre dodicesimi del costo medio delle prestazioni farmaceutiche rilevato dall'amministrazione regionale rapportato al numero dei soggetti aventi diritto all'assistenza a norma dell'art. 2 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 63.

Successivamente il fondo sarà reintegrato all'inizio di ogni trimestre, o prima se esaurito, sulla base dei prospetti dell'acconto mensile erogato alle farmacie a norma della convenzione nazionale che disciplina l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per quanto attiene all'assistenza diretta e sulla base di apposito riepilogo mensile predisposto dalle singole casse, per quanto concerne l'assistenza indiretta.

Le casse mutue autonome, esperiti i necessari controlli e dopo aver corrisposto il saldo alle singole farmacie presenteranno i «Prospetti di liquidazione delle ricette» elaborati dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici a documentazione delle spese di assistenza sostenute.

Nella predisposizione del «Prospetto degli acconti» e del «Prospetto di liquidazione» l'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici si atterrà alle norme di cui all'accordo nazionale stipulato in data 23 giugno 1977 e ratificato in data 17 gennaio 1978, presso la sede del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 maggio 1979

SODDU

---

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1979, n. **43.**

**Disposizioni relative al trasferimento «mortis causa» della titolarità di farmacie.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, qualora l'erede dimostri di aver presentato, entro un anno dal decesso del precedente titolare della farmacia, domanda di partecipazione a concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, il diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria della farmacia ereditata sotto la responsabilità di un direttore è prorogato per il periodo necessario all'espletamento del concorso stesso.

Qualora l'erede abbia presentato più domande di partecipazione la proroga di cui al precedente comma è riferita al periodo necessario all'espletamento del primo dei concorsi ai quali l'erede abbia chiesto di partecipare.

Il mancato conseguimento dell'idoneità nel concorso comporta l'immediata adozione del provvedimento di decadenza dell'erede dalla titolarità della farmacia ereditata.

Art. 2.

In sede di prima applicazione della presente legge, il farmacista che sia erede di titolare di farmacia deceduto in epoca successiva al 1° gennaio 1973 e che dimostri di aver conseguito l'idoneità, ancorché oltre il termine previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, può ottenere il trasferimento della titolarità sempre che la farmacia non sia stata conferita, con decreto del medico provinciale, a vincitore di pubblico concorso.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 maggio 1979

SODDU

---

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1979, n. **44.**

**Contributi straordinari per gli anni 1977 e 1978 alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese private di trasporti pubblici concessionarie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori un contributo straordinario, per gli anni 1977 e 1978 di lire 175 per autobus/km, in relazione alle percorrenze risultanti dagli atti di concessione.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 viene accordato alle imprese interessate secondo l'individuazione e le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il requisito di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale succitata deve essere posseduto al momento della approvazione della presente legge.

La dimostrazione di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge succitata deve essere data dalle imprese concessionarie corredando le domande di contributo delle certificazioni degli uffici provinciali competenti.

Le domande per l'ottenimento del contributo devono essere presentate all'assessorato dei trasporti della Regione entro quarantacinque giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Le spese per l'attuazione della presente legge valutate in L. 800.000.000 fanno carico al cap. 13020 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l'anno 1979.

A favore del suddetto capitolo è stornata dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1979 la corrispondente riserva di lire 800.000.000 prevista nella lettera *F* della tabella *A* allegata alla legge finanziaria per l'anno 1979.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Sassari, addì 1° giugno 1979

SODDU

## LEGGE REGIONALE 1° giugno 1979, n. 45.
**Provvidenze a favore dei nefropatici.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai nefropatici sottoposti a trattamento emodialitico sussidi straordinari:

sotto forma di assegno mensile;

a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento debba obbligatoriamente effettuarsi presso centri di dialisi ubicati in comuni diversi da quello di residenza del nefropatico.

Il sussidio straordinario sotto forma di assegno mensile può essere concesso anche ai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 52.

Art. 2.

L'assegno mensile viene concesso a condizione che il reddito netto effettivo del nefropatico, ivi compresi i redditi immobiliari, di lavoro autonomo o dipendente del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, non superi le seguenti misure annue per ciascun nucleo familiare:

*a*) L. 4.000.000 per nucleo familiare di una o due persone;
*b*) L. 4.500.000 per nucleo familiare di tre o quattro persone;
*c*) L. 5.500.000 per nucleo familiare con più di quattro persone.

Ai fini del precedente comma non concorrono alla formazione del reddito le pensioni in godimento in forma diretta o per reversibilità il cui importo singolo o complessivo non superi la somma di L. 200.000 mensili.

La misura dell'assegno è stabilita rispettivamente:

in L. 100.000 mensili per i soggetti sprovvisti di qualsiasi reddito;

in L. 50.000 mensili per i soggetti della fascia di reddito *a*);

in L. 40.000 mensili per i soggetti della fascia di reddito *b*);

in L. 30.000 mensili per i soggetti della fascia di reddito *c*).

Entro il 31 dicembre di ogni anno la misura dell'assegno può essere variata con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare igiene e sanità. Tale variazione avrà comunque effetto dal 1° gennaio successivo.

Art. 3.

I rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono concessi ai nefropatici appartenenti alle fasce di reddito previste dal precedente art. 2 e che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti mutualistici, previdenziali o assicurativi:

nella misura del 100 per cento del biglietto di viaggio su mezzi pubblici o nella misura di L. 80 a chilometro per l'uso di automezzo privato e di L. 2.500 o di L. 5.000 al giorno ai nefropatici che debbano obbligatoriamente recarsi, per accertata mancanza di posti rene in ospedali più vicini, rispettivamente in comuni della Sardegna distanti oltre 50 chilometri o oltre 150 chilometri da quello di residenza per l'effettuazione del trattamento emodialitico;

nella misura del 100 per cento delle spese di viaggio e di L. 5.000 al giorno ai nefropatici obbligati a recarsi in centri di dialisi ubicati fuori dalla Sardegna per accertata mancanza di posti rene disponibili nell'Isola.

La misura dei rimborsi previsti nel comma precedente può essere variata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della giunta, sentita la commissione consiliare igiene e sanità. La variazione avrà comunque effetto dal 1° gennaio successivo.

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente articolo i nefropatici che rifiutino di sottoporsi al trattamento emodialitico nei centri di dialisi più vicini al comune di residenza.

Art. 4.

I sussidi e i rimborsi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 sono concessi con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità, previa deliberazione della giunta regionale su proposta dello stesso assessore.

Le domande intese all'ottenimento dei sussidi e dei rimborsi sono presentate all'assessorato regionale all'igiene e sanità, corredate della documentazione occorrente in base alla natura del beneficio richiesto, così come indicata nei successivi articoli 5, 6 e 7.

Art. 5.

Alla domanda per la concessione dell'assegno mensile di cui al precedente art. 2 devono essere allegati:

*a*) un certificato medico attestante lo « status » di nefropatico che necessita di trattamento emodialitico, rilasciato da un centro emodialitico ospedaliero o da un reparto urologico ospedaliero o universitario;

*b*) un certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare, sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge, ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge.

Art. 6.

Alla domanda per la concessione dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno di cui al precedente art. 3 devono essere allegati:

un certificato di residenza in carta libera, in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;

l'attestazione di un sanitario del centro di emodialisi presso il quale viene effettuato il trattamento emodialitico, nel quale siano specificate le generalità del nefropatico, la data e la durata del trattamento emodialitico;

la documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubblici) o la dichiarazione di aver usufruito di autovetture private con specificazione del tipo di

autovettura, dell'itinerario dei chilometri percorsi, del proprietario e del numero di targa dell'autovettura stessa; nel caso che il proprietario dell'autovettura sia persona diversa dal richiedente tale dichiarazione deve essere avallata dalla persona indicata come proprietario;

la dichiarazione del richiedente di non fruire di rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti mutualistici, previdenziali o assicurativi.

Il rimborso chilometrico si intende calcolato sulla distanza minima esistente tra il comune di residenza e quello ove è ubicato il centro di emodialisi nel quale deve essere effettuato il trattamento, in base alla rete viaria statale e/o provinciale di collegamento.

Ai fini della corresponsione del rimborso delle spese di soggiorno sono computati come «giornata» i periodi di permanenza nel comune sede del centro di emodialisi che superino le sei ore, comprensive del tempo necessario per il trattamento emodialitico e di quello intercorrente tra il raggiungimento del centro di emodialisi ed il rientro nel comune di residenza.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è parimenti autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito previste dal precedente art. 2 che si sottopongano ad interventi di trapianto renale, nonché ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e l'intervento, sulla base della documentazione di cui al precedente art. 6.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma è integrativo agli oneri eventualmente sopportati dalla Regione per il ricovero ospedaliero, i trattamenti ambulatoriali e l'intervento operatorio e viene erogato nella misura massima di L. 1.500.000 per ogni nefropatico; l'erogazione viene effettuata, su domanda corredata della documentazione sanitaria comprovante l'avvenuta operazione di trapianto, con decreto dell'assessore regione all'igiene e sanità dietro conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dello stesso assessore.

Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto di cui al capoverso del presente articolo viene effettuato, con le stesse modalità previste dal precedente comma, su domanda dell'interessato corredata della documentazione relativa alle spese di viaggio o di trasporto sostenute e della dichiarazione di non godimento di rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti mutualistici, assicurativi e previdenziali.

Art. 8.

I nefropatici che abbisognano di trattamento emodialitico e che intendono fruire dei benefici della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono sottoposti, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda al competente ufficio del medico provinciale, all'accertamento delle condizioni di minorazione da parte delle commissioni provinciali sanitarie di cui all'art. 7 della stessa legge n. 118 del 1971.

Nella domanda di cui al precedente comma deve essere esplicitamente dichiarato dal richiedente il proprio «status» di nefropatico abbisognevole di trattamento emodialitico.

Art. 9.

In sede di prima applicazione della presente legge l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio straordinario di L. 2.000.000 ai nefropatici che durante il periodo 1975-78 siano stati obbligati a soggiornare, per un periodo complessivo non inferiore a centoventi giorni, in località distanti oltre 150 chilometri dal comune di residenza per l'effettuazione del trattamento emodialitico a causa di mancata disponibilità di posti rene in località viciniori.

Il sussidio previsto dal comma precedente sarà proporzionalmente ridotto nel caso di soggiorni complessivi inferiori ai centoventi giorni e, comunque, superiori ai trenta giorni.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato alla igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 il titolo dell'oggetto omogeneo 12.03 è così modificato:

«Lotta contro le malattie veneree, la T.B.C., il tracoma, le reumoartrie, le parassitosi, la malaria, il morbo di Hansen, le tossico dipendenze e le nefropatie».

Nello stesso stato di previsione sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 12048 - tit. 1 - sez. 5 - cat. 5. — Assegno mensile in favore dei nefropatici . . . . L. 100.000.000

Cap. 12049 - tit. 1 - sez. 5 - cat. 5. — Rimborso spese di viaggio e di soggiorno in favore dei nefropatici che si recano in centri di dialisi . . . » 55.000.000

Cap. 12050 - tit. 1 - sez. 5 - cat. 5. — Sussidi straordinari e rimborso spese di viaggio o di trasporto in favore dei nefropatici per interventi di trapianto renale . . . . . . . . . . » 7.500.000

Cap. 12051 - tit. 1 - sez. 5 - cat. 5. — Sussidio straordinario in favore dei nefropatici sottoposti a trattamento emodialitico nel corso del periodo 1975-78 in località distanti rispettivamente oltre 50 chilometri e 150 chilometri dal comune di residenza » 160.000.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma di lire 322.500.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1979 e mediante l'utilizzazione della corrispondente somma prevista nella lettera *q*) della tabella *A* allegata alla legge finanziaria per l'anno 1979.

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in L. 322.500.000 annue fanno carico ai capitoli 12048, 12049, 12050 e 12051 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Sassari, addì 1° giugno 1979

SODDU

---

## LEGGE REGIONALE 1° giugno 1979, n. 46.

**Scioglimento dell'associazione CISAPI (Centro interaziendale sardo addestramento professionale industria) ed inquadramento, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, del personale in servizio nel ruolo speciale regionale della formazione professionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione sarda, in attesa delle norme di ristrutturazione organica della formazione professionale in Sardegna di cui alla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 3, e al fine di potenziare l'intervento diretto nel settore, attua la gestione diretta del CISAPI - Centro interaziendale sardo addestramento professionale industria.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale promuove, in virtù dei poteri che derivano alla regione sarda dallo statuto del CISAPI, lo scioglimento anticipato dell'associazione.

Art. 3.

Salvo quanto sarà disposto dalle norme di ristrutturazione organica della formazione professionale, di cui all'art. 1, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, approva, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, un piano di ristrutturazione del disciolto CISAPI, sentito il parere della commissione consiliare competente.

La ristrutturazione dovrà consentire il miglior utilizzo dei locali e delle attrezzature e valorizzare appieno le capacità professionali del personale dipendente.

Art. 4.

La gestione diretta del disciolto CISAPI inizia contestualmente allo scioglimento dell'associazione.

Da tale data si applicano le norme regionali relative ai centri pubblici di formazione professionale e in particolare quelle previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Al suddetto centro possono essere affidati anche compiti inerenti al perfezionamento, alla riqualificazione e riconversione dei lavoratori occupati nell'industria o disoccupati, alla sperimentazione, all'aggiornamento e al perfezionamento del personale docente pubblico e privato, nonché alle iniziative formative di particolare interesse regionale e ai corsi che richiedono speciale coordinamento.

Art. 5.

Il personale dipendente dal disciolto CISAPI con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1° gennaio 1979, passa alle dipendenze dell'amministrazione regionale con effetto dalla data di scioglimento dell'associazione.

Il passaggio ha luogo su domanda degli interessati, da prodursi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Con effetto dalla data del passaggio, al predetto personale si applicano le disposizioni dell'art. 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla predetta norma regionale.

Art. 6.

Il personale passato alle dipendenze dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 5 è inquadrato, con effetto dalla data del passaggio, nelle fascie funzionali del ruolo speciale della formazione professionale previsto dall'art. 105 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, previo superamento di un colloquio da effettuarsi conformemente alle modalità previste dall'art. 92 della predetta legge regionale, secondo i termini di corrispondenza indicati nell'allegata tabella *A* in riferimento alla carriera ovvero alla qualifica professionale risultanti dal titolo formale all'atto del passaggio e salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Ai fini degli inquadramenti previsti dal presente articolo, la dotazione organica del ruolo speciale del personale della formazione professionale di cui alla tabella *O* allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituita dalla corrispondente tabella che viene allegata alla presente legge sotto la lettera *B*. Parimenti, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche funzionali, nella tabella *N*, allegata alla predetta legge, sono inserite le qualifiche di « assistente sociale » ed « infermiere », da collocare rispettivamente nella quarta e nella terza fascia funzionale, nonché quelle di « bidello », « custode », « fattorino autista »; e di « distributore di magazzino » da collocare nella seconda fascia funzionale.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 119 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 7.

Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 6, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 85 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con riferimento al trattamento economico in atto alla data del passaggio.

Qualora detto trattamento economico sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione, nella misura mensile lorda spettante secondo il contratto di lavoro dei dipendenti del disciolto CISAPI:

*a*) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;

*b*) indennità di contingenza ed assegno per l'adeguamento dell'indennità di contingenza, limitatamente all'importo complessivamente eccedente l'indennità di contingenza di cui all'art. 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell'amministrazione regionale alla data in considerazione;

*c*) assegno perequativo.

Sono esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

Al personale di cui al presente articolo non può comunque essere attribuito un trattamento economico superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale di inquadramento. L'eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico e con gli aumenti conseguenti a progressione economica.

Art. 8.

Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio reso presso il disciolto CISAPI è valutato, con riferimento alle categorie previste dal contratto di lavoro vigente per i dipendenti del predetto ente, come segue:

per intero, se prestato nella categoria di appartenenza all'atto del passaggio;

per due terzi, se prestato in categoria immediatamente inferiore rispetto a quella di appartenenza all'atto del passaggio;

per metà, se prestato in categoria ulteriormente inferiore.

L'anzianità indicata al primo comma, eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 87 ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'art. 88 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è valida nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella *P* allegata alla predetta legge, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi del precedente art. 7

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata, sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella d'inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

del 50 per cento, a decorrere dalla data d'inquadramento;

del restante 50 per cento, a decorrere dalla corrispondente data dell'anno successivo.

Art. 9.

Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6, sono fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data del passaggio alla Regione.

Al personale medesimo è estesa l'applicazione del secondo comma dell'art. 123 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e, fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, è corrisposto il trattamento economico in godimento alla data di passaggio alla Regione, salvo conguaglio.

L'amministrazione regionale subentra, tramite il fondo per l'addestramento di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n 35, in tutti i rapporti giuridici di cui il CISAPI è titolare alla data di scioglimento dell'associazione.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di concerto con l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, è autorizzato ad assumere i provvedimenti di bilancio conseguenti al trasferimento delle somme dal disciolto CISAPI al fondo per l'addestramento di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35.

Art. 10.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue L. 910.000.000, fanno carico al cap. 02023 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e al cap. 10001 di quello dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1979 e a quelli ad essi corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi, rispettivamente per quanto attiene agli oneri di personale e alle altre spese di funzionamento.

Alla spesa di cui sopra si fa fronte:

per L. 810.000.000 con la disponibilità conseguente alla cessazione dell'onere di pari importo di cui al cap. 10011 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazio-

ne professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1979;

per L. 100.000.000 mediante lo storno delle corrispondenti somme dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del citato bilancio di previsione e mediante l'utilizzo della riserva prevista nella lettera *i*) della tabella *A* allegata alla legge finanziaria per l'anno 1979: in corrispondenza sono incrementate per L. 80.000.000 le competenze del cap. 02023 e per L. 20.000.000 le competenze del cap. 10001 dei sopraccitati stati di previsione.

Per l'anno 1979, l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore medesimo, di concerto con l'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sul cap. 10011 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ai capitoli di cui al primo comma, in ragione, rispettivamente, dell'80 per cento di esse al cap. 02023 dello stato di previsione dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e del 20 per cento al cap. 10001 dello stato di previsione dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Sassari, addì 1° giugno 1979

**SODDU**

---

TABELLA *A*

*Inquadramento del personale già appartenente al CISAPI nelle fasce funzionali del ruolo speciale della formazione professionale. Termini di corrispondenza.*

V FASCIA FUNZIONALE

direttore
insegnanti laureati

IV FASCIA FUNZIONALE

capi servizio - capi ufficio - capi settore
impiegati di concetto - assistenti sociali
insegnanti

III FASCIA FUNZIONALE

impiegati esecutivi - centralinisti
manutentori tecnici - autisti meccanici
infermiere

II FASCIA FUNZIONALE

bidelli - custodi
fattorino autista
distributore di magazzeno

I FASCIA FUNZIONALE

operai comuni
manutentori generici

---

TABELLA *B*

*Dotazione organica del ruolo speciale del personale della formazione professionale*

| Fascie funzionali | Numero dei posti |
|---|---|
| V | 24 |
| IV | 276 |
| III | 51 |
| II | 50 |
| I | 18 |

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1979, n. 47.

## Ordinamento della formazione professionale in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con i princìpi stabiliti dalla legge 31 dicembre 1978, n. 845, promuove la formazione e l'elevazione professionale quale strumento della politica attiva del lavoro.

La formazione e l'elevazione professionale costituiscono pubblico servizio rivolto a tutti coloro che si apprestano ad esercitare ovvero già esercitano un'attività lavorativa nei vari settori produttivi, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Esse sono finalizzate a garantire a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, una preparazione professionale specifica e un processo formativo globale che favorisca la piena occupazione e la mobilità professionale nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

Il servizio di formazione professionale è gratuito e la Regione ne incentiva la frequenza.

Art. 2.

*Settori di intervento*

La formazione professionale riguarda i settori dell'agricoltura, industria, artigianato, commercio, turismo, sanità e servizi in generale.

Le iniziative in cui essa si esplica debbono essere attuate mediante programmi annuali e pluriennali di intervento finalizzati alle necessità ed agli obiettivi della programmazione regionale.

Per la programmazione e l'attuazione delle iniziative formative previste dalla presente legge, la Regione improntera i suoi interventi a criteri di partecipazione e gestione democratica, con la partecipazione delle comunità montane, degli organismi comprensoriali, degli enti locali, delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle parti sociali interessate e dei competenti uffici statali.

Art. 3.

*Finalità degli interventi formativi*

Gli interventi formativi sono finalizzati alla formazione professionale di base, alla qualificazione, al perfezionamento ed alla specializzazione professionale a tutti i livelli, nonché alla riqualificazione professionale anche per obiettivi di riconversione aziendale e a quant'altro viene ritenuto necessario per una effettiva politica di formazione ricorrente in relazione alle esigenze sociali nei settori produttivi e dei servizi.

In tale contesto la Regione considera prioritaria la realizzazione di progetti integrati formativo-professionali tendenti alla migliore attuazione e allo sviluppo di attività produttive, lavorative e comunque aventi interesse sociale.

La Regione promuove, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti dei lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia e degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, favorendone il completo inserimento nell'attività formativa e l'integrazione sociale.

La Regione dispone, inoltre, misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi in attuazione dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 4.

*Fasce di mansioni e di funzioni professionali*

La formazione professionale viene attuata mediante l'istituzione di cicli formativi, nell'ambito di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, ai sensi dell'art. 18, lettera *a*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Tali fasce, nelle more della definizione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, devono far riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla classificazione professionale adottata dalla Comunità economica europea.

La Regione opererà nelle sedi nazionali e comunitarie per la definizione delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee.

Art. 5.

*Cicli formativi*

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore.

I cicli formativi sono definiti dall'insieme di attività teoriche e pratiche finalizzate al conseguimento di un prefissato obiettivo professionale.

A tal fine i cicli potranno essere articolati in periodi di attività didattica ed in periodi di esperienza lavorativa presso imprese produttive e di servizio.

Ciascun ciclo è rivolto a gruppi di utenti definiti per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche.

Non è consentita la percorrenza continua di più di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Art. 6.

*Sperimentazione e aggiornamento*

La Regione, avvalendosi della partecipazione dei docenti, degli allievi, delle università e delle forze sociali, favorirà la sperimentazione, dei cui risultati terrà conto nella predisposizione dei piani di attività.

Al fine di promuovere e di attuare l'aggiornamento del personale docente, la Regione si avvarrà delle università, di altri organismi specializzati, preferibilmente pubblici, ed eventualmente di imprese e loro consorzi stipulando apposite convenzioni.

Art. 7.

*Esami finali ed attestati di qualifica*

Al termine dei cicli di formazione professionali volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita.

La commissione esaminatrice, nominata con atto dell'assessore competente in materia di formazione professionale, è così composta:

un funzionario della Regione, che la presiede;

un esperto designato dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un esperto designato dagli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione;

un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali;

uno o due docenti del corso.

A coloro che abbiano superato le prove finali verrà rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegneranno la qualifica valida ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Tale attestato costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Ai componenti della commissione esaminatrice di cui al presente articolo competono i compensi e le indennità previste dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni. Le relative spese graveranno sul fondo di cui all'art. 28.

Art. 8.

*Mercato del lavoro*

Al fine di facilitare sbocchi occupazionali ed il mantenimento dei livelli occupativi, la Regione effettua sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione anche con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali.

La Regione promuove inoltre studi e ricerche sui problemi della formazione e del lavoro, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per la predisposizione della relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, che la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e sentita la commissione consiliare competente, invia entro il 30 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro.

Art 9.

*Programmazione didattica*

La Regione determina gli indirizzi della programmazione didattica dell'attività di formazione professionale nel rispetto dell'unitarietà metodologica tra i contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

Al fine della determinazione di tali indirizzi, presso l'assessorato competente è costituito un gruppo di lavoro.

Qualora i compiti affidati al gruppo di lavoro richiedano la particolare competenza tecnica e scientifica di estranei all'amministrazione regionale, il gruppo di lavoro può essere integrato da docenti universitari o da esperti aventi la specifica competenza richiesta.

La programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

I programmi, che si fondano sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi.

Nella loro elaborazione si terrà conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonchè dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

Art. 10.

*Raccordi con il sistema scolastico*

Ai fini dell'innovazione metodologica-didattica e della ricerca educativa, la Regione adotta provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria superiore anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni per l'utilizzazione reciproca delle relative strutture, delle attrezzature e del personale.

La Regione si avvale altresì dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

La Regione cura inoltre il rispetto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, adottando con il consenso degli allievi che frequentano le attività di formazione professionale e che siano privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.

*Titolo II*

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

Art. 11.

*Piani pluriennali regionali*

La Regione predispone piani pluriennali ed annuali di formazione.

I piani pluriennali, di durata pari ai piani regionali di sviluppo, stabiliscono i bisogni formativi in collegamento con le linee di sviluppo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale.

I piani pluriennali fanno parte integrante dei piani regionali di sviluppo.

La giunta, su proposta dell'assessore regionale competente e sentito il comitato regionale per la programmazione, sottopone, entro novanta giorni dall'approvazione del piano triennale di sviluppo economico il piano pluriennale formativo al consiglio regionale, che lo approva sentita la commissione consiliare competente.

Art. 12.

*Provvidenze comunitarie e statali*

L'assessorato competente, al fine di rendere stabile e programmato l'afflusso dei contributi comunitari e statali, predisporrà periodicamente progetti di intervento di formazione professionale atti ad accedere ai contributi del Fondo sociale euro-

peo e dei competenti organi statali, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro e dei possibili sbocchi occupazionali.

L'assessorato competente, nell'ambito della programmazione dei piani di cui all'art. 11 ed entro il limite massimo di spesa indicato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), autorizza la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati dalla normativa statale e comunitaria vigente.

In tal senso l'assessorato curerà la più ampia diffusione e informazione della normativa comunitaria.

Dei progetti di cui al primo e al secondo comma sarà data tempestiva comunicazione alla competente commissione consiliare.

Art. 13.

*Piani annuali regionali*

I piani annuali regionali determinano la localizzazione, la tipologia delle iniziative formative raggruppate per base comprensoriale e per i settori economici cui si riferiscono.

I piani annuali regionali, in particolare, devono indicare:

*a*) il numero totale degli allievi utenti del servizio di formazione professionale ed i requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, nonché i criteri di selezione per le eventuali domande in soprannumero;

*b*) le fasce o le qualifiche professionali previste dal piano pluriennale di cui all'art. 11;

*c*) le sedi presso cui si svolgerà l'attività di formazione;

*d*) i cicli formativi necessari al conseguimento delle qualifiche di cui al precedente punto *b*);

*e*) i servizi sociali garantiti agli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale;

*f*) le attività di aggiornamento e di riqualificazione rivolte ai docenti.

Fa parte integrante del piano annuale il piano finanziario di cui all'art. 27.

I piani annuali di cui ai commi precedenti sono predisposti dall'assessorato regionale competente sulla base delle proposte pervenute dai consigli comprensoriali o delle comunità montane, ai sensi dell'art. 14, e approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 14.

*Attribuzioni dei consigli comprensoriali e delle comunità montane*

I consigli comprensoriali e delle comunità montane hanno il compito di contribuire all'elaborazione della programmazione pluriennale dell'attività formativa nell'ambito del comprensorio e della comunità montana.

Le proposte di attività pluriennale devono essere elaborate in armonia e all'interno dei piani regionali di sviluppo e di assetto del territorio.

Le proposte dei piani pluriennali di formazione elaborati dai consigli comprensoriali e delle comunità montane, sentiti i consigli scolastici distrettuali ricadenti nei rispettivi territori, devono essere inoltrate dalle rispettive giunte all'assessorato regionale competente entro sessanta giorni dalla data di approvazione dei piani pluriennali regionali di sviluppo.

I piani annuali di formazione dovranno essere elaborati dai consigli di cui sopra nel rispetto dei piani pluriennali di formazione e tenendo conto delle indicazioni e delle proposte dei comitati di gestione sociale dei centri di formazione professionale o delle strutture equiparate ai centri di formazione professionale nel settore agricolo presenti nel territorio.

I pareri di cui al terzo e quarto comma dovranno pervenire ai consigli comprensoriali e delle comunità montane entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

I piani annuali dovranno essere inoltrati dalle giunte comprensoriali o delle comunità montane entro il 30 aprile di ogni anno all'assessorato competente.

Il piano annuale deve in particolare indicare:

*a*) i settori di intervento;

*b*) il quadro degli sbocchi occupativi e dei bisogni di riconversione;

*c*) gli obiettivi dei singoli interventi;

*d*) le sedi di svolgimento degli interventi;

*e*) il preventivo di spesa elaborato sulla base di parametri stabiliti dalla giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente;

*f*) le proposte di adeguamento organizzativo e strutturale dei centri e delle strutture equiparate interessate.

Art. 15.

*Centri di formazione professionale*

La formazione professionale viene di norma attuata, ai sensi della presente legge, dai centri di formazione professionale.

I centri di formazione professionale sono sedi costituite e destinate stabilmente allo scopo specifico della formazione professionale, dotate di personale, strutture e attrezzature idonee all'attuazione delle attività formative.

La giunta, sentita la commissione consiliare competente, provvederà con apposito regolamento alla definizione degli standards minimi per l'abilitazione dei centri di formazione professionale a svolgere le attività di formazione.

Gli standards minimi riguarderanno i locali, le attrezzature, il livello di qualificazione dei docenti e gli organismi di gestione.

Per sopperire alla carenza di strutture formative per settori con caratteristiche peculiari e per esigenze temporanee connesse con l'attuazione di particolari cicli formativi, la Regione potrà autorizzare, limitatamente al periodo di svolgimento dei corsi, l'espletamento di attività formative anche in sedi occasionali, purchè dotate di personale e di attrezzature in grado di soddisfare gli standards minimi.

I nuovi centri di formazione professionale dovranno ottenere un riconoscimento di idoneità con decreto dell'assessore competente, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Con la stessa procedura potrà essere revocato il riconoscimento nei confronti dei centri di formazione professionale o delle sedi occasionali per i quali venissero a mancare i requisiti indicati dal regolamento anzidetto.

Art. 16.

*Strumenti di attuazione del piano*

L'attuazione dei piani di cui ai precedenti articoli è realizzata direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano.

Sono strutture pubbliche le strutture degli ex INAPLI, ENALC, INIASA e CISAPI, nonchè le strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte eventualmente da trasferirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Nell'ambito di un processo di riqualificazione e di potenziamento dell'attività formativa regionale, con successive leggi si disciplinerà la gestione diretta dei centri di formazione professionale di proprietà della Regione.

I centri regionali di formazione professionale sono istituiti, modificati e soppressi in base ad effettive esigenze funzionali con apposito provvedimento da adottarsi su proposta dell'assessore competente in materia di formazione professionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Per sopperire ad ulteriori fabbisogni di attività formativa, l'attuazione dei piani è realizzata, altresì, mediante convenzione, stipulata dalla Regione, sentita la commissione consiliare competente, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Tali enti per essere ammessi al finanziamento devono possedere i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della Regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

La Regione può altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

### Art. 17.
*Convenzione*

Le convenzioni di cui all'art. 16 devono prevedere:

1) la durata della medesima, comunque non superiore al triennio;

2) l'indicazione dei corsi e delle attività alle quali si riferiscono;

3) i centri in cui le attività vengono svolte;

4) le forme di vigilanza e controllo;

5) l'obbligo di istituire il consiglio di gestione sociale nonchè il rispetto delle forme di partecipazione previste per i centri pubblici;

6) l'impegno di assicurare la partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento e qualificazione programmati dalla Regione;

7) il rispetto degli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;

8) la pubblicizzazione dei bilanci;

9) l'entità dei finanziamenti.

Ugualmente, mediante convenzione, per interventi nel settore della formazione professionale, vengono utilizzate strutture scolastiche esistenti nel territorio, strutture disponibili presso le università, istituti specializzati e centri di ricerca, istituti regionali e di altri enti pubblici nonchè impianti e laboratori appartenenti ad imprese o ad altre unità produttive.

### Art. 18.
*Sistema formativo e imprese*

La Regione, per il conseguimento degli obiettivi dei piani pluriennali ed annuali, può stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, rivolti a giovani, disoccupati, lavoratori, tirocinanti, apprendisti e personale docente.

Tali convenzioni vengono stipulate nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) dell'art. 16 della presente legge.

La Regione inoltre può stipulare convenzioni con imprese per l'effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro.

Nel regolamento di attuazione della presente legge verranno stabilite le modalità per la determinazione degli oneri connessi alla realizzazione di tali attività formative e per la copertura degli allievi dai rischi di infortunio.

Nello stesso regolamento di attuazione, inoltre, verranno disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio guidato presso imprese degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali.

Le attività formative di cui al presente articolo sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

### Art. 19.
*Formazione degli apprendisti*

La Regione attua progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo i tempi e le modalità definiti dalla citata legge n. 25 e dai contratti di lavoro.

La Regione stipula, inoltre, con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani. Le relative spese gravano sul fondo di cui all'art. 28.

### Art. 20.
*Organizzazione dei centri*

E' assicurata ai centri di formazione professionale l'autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi loro affidati nel piano regionale di formazione professionale.

Nella definizione dell'orario e del calendario delle attività formative dovrà essere favorita la frequenza dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Per la selezione delle eventuali domande in soprannumero il centro dovrà attenersi alle direttive contenute nel piano annuale.

### Art. 21.
*Coordinatore del centro*

Ad ogni centro è preposto un coordinatore.

Il coordinatore di centro è nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il comitato per l'organizzazione e il personale, fra il personale inquadrato nella quinta e quarta fascia funzionale del ruolo speciale della formazione professionale ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

La nomina a coordinatore di centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al coordinatore di centro è corrisposta, per la durata dell'incarico, una indennità pari al 15 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della quinta fascia funzionale.

Detta indennità viene corrisposta per 12 mensilità, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

In caso di assenza, impedimento o aspettativa superiore a sessanta giorni del coordinatore del centro, le sue funzioni sono esercitate dal docente del centro con maggiore anzianità di servizio appartenente alla quinta fascia funzionale.

Il coordinatore di centro ha funzione di direzione e controllo sull'attività amministrativa e di coordinamento dell'attività didattica del centro; cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'assessorato da cui dipende funzionalmente.

Sulla base delle decisioni adottate dal consiglio di gestione sociale promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attività formativa, verificando i risultati conseguiti.

### Art. 22.
*Consiglio di gestione sociale*

Presso ogni centro di formazione professionale è costituito il consiglio di gestione sociale che promuove e coordina le attività del centro nel rispetto delle direttive generali della Regione, secondo le seguenti competenze:

*a*) proporre annualmente i piani di attività del centro, ai sensi del precedente art. 12, e segnalare il fabbisogno di spesa;

*b*) decidere l'impiego degli stanziamenti attribuiti al centro dal piano finanziario, secondo le disposizioni amministrative contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione;

*c*) decidere l'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

*d*) proporre agli organi competenti i provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento funzionale del centro;

*e*) tenere i contatti con il consiglio scolastico distrettuale, con gli enti locali e con le forze sociali ed economiche;

*f*) fornire indicazioni sul fabbisogno di personale docente e di collaboratori per il miglior conseguimento degli obiettivi formativi;

*g*) autorizzare le integrazioni dei programmi e le sperimentazioni proposte dal consiglio dei docenti, nell'ambito delle direttive emanate.

Il consiglio di gestione sociale è così composto:

1) un rappresentante del consiglio comprensoriale o della comunità montana, delegato alla formazione professionale;

2) un rappresentante del consiglio comunale del comune ove ha sede il centro;

3) il coordinatore del centro;

4) due rappresentanti del consiglio dei docenti del centro;

5) un rappresentante del personale non insegnante;

6) due rappresentanti degli allievi;

7) un rappresentante del consiglio scolastico distrettuale;

8) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I rappresentanti di cui ai punti 4), 5) e 6) del comma precedente sono prescelti secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione della presente legge.

I rappresentanti di cui ai punti 1), 2) e 7) non possono essere designati in più di un consiglio di gestione sociale.

Il consiglio di gestione sociale dura in carica tre anni; gli incarichi possono essere riconfermati.

Entro sessanta giorni dal suo insediamento il consiglio di gestione sociale provvede ad approvare il regolamento interno e ad eleggere il presidente ed il segretario.

La Regione riconoscerà ai rappresentanti di cui ai numeri 1), 2) e 7), secondo la vigente normativa, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle riunioni del consiglio di gestione sociale.

Art. 23.

*Consiglio dei docenti*

In ogni centro di formazione professionale è istituito il consiglio dei docenti, presieduto dal coordinatore del centro e composto dai docenti del centro, con i seguenti compiti:

*a)* formulare proposte al consiglio di gestione sociale per i piani di attività annuali e pluriennali relativi al centro;

*b)* esaminare e coordinare le linee metodologiche ed i programmi didattici;

*c)* fissare i criteri interdisciplinari ai quali i gruppi docenti devono uniformarsi;

*d)* decidere sull'adozione e sulla produzione dei materiali didattici e presentare al consiglio di gestione sociale proposte per il potenziamento degli ausilii didattici del centro, delle biblioteche d'aula e della biblioteca centrale;

*e)* proporre iniziative di aggiornamento e sperimentazione;

*f)* proporre iniziative per attività parascolastiche.

Il consiglio dei docenti ha facoltà di svolgere i propri compiti anche attraverso gruppi di lavoro nominati al suo interno.

Art. 24.

*Diritti degli allievi*

Agli allievi dei corsi è garantito il diritto di riunirsi in assemblea e di esercitare libere attività culturali, sociali e sportive, secondo le modalità che saranno stabilite nelle disposizioni dettate dall'assessorato competente all'inizio di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente e tenuto conto delle indicazioni emerse dai consigli di gestione sociale.

La frequenza dei corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale. Sono fatte salve le garanzie di carattere assicurativo attualmente in vigore.

Tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge godono della facoltà di differire il servizio militare di leva e delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

*Titolo III*

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 25.

*Erogazione di fondi ai centri pubblici*

Con decreto dell'assessore competente sono accreditati ai centri pubblici di formazione professionale i fondi per la realizzazione dell'attività formativa e dei servizi sociali previsti dal piano annuale.

L'accreditamento dei fondi ai centri pubblici di formazione professionali viene effettuato mediante aperture di credito, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per l'intero ammontare delle assegnazioni, sulle quali i coordinatori dei centri medesimi dispongono l'emissione di ordinativi a favore dei creditori.

Art. 26.

*Erogazione di contributi agli enti o agli organismi convenzionati*

Il finanziamento delle attività ricomprese nelle convenzioni di cui all'art. 17 si effettua con decreto dell'assessore competente in materia di formazione professionale, sulla base di apposito bilancio preventivo predisposto dagli enti gestori o dagli altri organismi convenzionati.

Il bilancio preventivo è predisposto sulla base di criteri e di parametri riferiti a:

1) spese per le retribuzioni del personale e per i relativi oneri sociali:

*a)* enti gestori: gli importi debbono essere previsti nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria limitatamente all'organico del personale docente e non docente, previsto dalla Regione per la realizzazione del piano annuale di intervento;

*b)* organismi che non hanno come fine istitutivo principale la formazione professionale: gli importi debbono essere previsti nel rispetto del contratto o regolamento vigente nel singolo organismo convenzionato;

2) spese generali per l'organizzazione dei corsi;

3) spese per il materiale didattico e di esercitazione;

4) spese per le provvidenze connesse all'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi.

I criteri per l'attribuzione dei parametri di cui ai punti 2), 3) e 4) saranno definiti nel regolamento di attuazione di cui all'art. 29 della presente legge.

Tali parametri saranno fissati dalla giunta regionale ed aggiornati contestualmente all'approvazione dei piani pluriennali di intervento.

L'accreditamento dei fondi verrà effettuato su conti correnti bancari distinti con riferimento a quanto segue:

1) retribuzione del personale e relativi oneri sociali;

2) spese di organizzazione, per il materiale didattico e di esercitazione e per le provvidenze per l'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi.

La Regione può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di riconversione, potenziamento e rinnovamento dei centri, funzionali alla realizzazione del piano.

Le modalità di rendicontazione saranno indicate nella convenzione di cui all'art. 16 e comunque la presentazione dei bilanci consuntivi dovrà avvenire non oltre sei mesi dalla data di chiusura delle attività formative regolamentate dalla convenzione stessa.

Art. 27.

*Piano finanziario*

Il finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla presente legge avviene con un piano finanziario annuale, che fa parte integrante del piano annuale di formazione professionale di cui al precedente art. 13.

Nel piano finanziario dovrà essere indicato, per ciascuna sede di svolgimento dei corsi, l'ammontare della previsione di spesa per la retribuzione del personale, per l'organizzazione, per il materiale didattico e di esercitazione e per le provvidenze finalizzate all'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi; dovranno inoltre essere indicate le previsioni di spesa per le ristrutturazioni o riconversioni conseguenti all'inclusione nel piano di nuovi settori di intervento o per il migliore adeguamento dei centri alle esigenze formative.

Art. 28.

*Fondo per la formazione professionale*

Sino al 31 dicembre 1979 la gestione del piano finanziario e le funzioni amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge vengono esercitate tramite il fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 sono abrogate le leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6 e 17 dicembre 1956, n. 35.

Con pari decorrenza è istituito il fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna al quale sono trasferite le disponibilità di cassa ed i residui attivi e passivi accertati in conto del fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna — di cui alle leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6 e 17 dicembre 1956, n. 35 — alla data medesima.

Il fondo è costituito:

*a)* dall'utilizzo della corrispondente somma di lire 12 miliardi 287.000.000, prevista nel bilancio della Regione per il 1979, provenienti dal risparmio conseguente all'abrogazione, a partire dal 1° gennaio 1980, delle succitate leggi regionali;

*b)* dai contributi di organi statali;

*c)* dai contributi del fondo sociale europeo;

*d)* dai contributi di altri enti e di aziende private;

*e)* dai recuperi di gestione delle attività di formazione professionale.

Per l'amministrazione del fondo è istituita una gestione speciale affidata ai servizi di tesoreria regionale.

Sul fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna, l'assessore competente in materia di formazione professionale provvede:

*a)* alle aperture di credito a favore dei centri pubblici di formazione professionale per la realizzazione dell'attività formativa e dei servizi sociali previsti nel piano annuale;

*b*) al finanziamento delle attività ricomprese nelle convenzioni di cui all'art. 16;

*c*) alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, in materia di istruzione artigiana e professionale;

*d*) alle spese derivanti dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1976, n. 65;

*e*) alle altre eventuali spese comunque connesse al conseguimento degli scopi previsti dalla presente legge.

Con il regolamento di attuazione di cui all'art. 29 della presente legge sono stabilite le norme per l'amministrazione e la erogazione delle disposizioni del fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna, e per l'incasso di contributi.

Art. 29.

*Regolamento di attuazione*

Le modalità di articolazione dei cicli formativi, la definizione degli standards minimi per l'abilitazione dei corsi di formazione professionale, le modalità dell'organizzazione dei centri di formazione professionale, le modalità di elezione di rappresentanti del consiglio di gestione sociale, le modalità di predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi che devono presentare gli enti od organismi di cui all'art. 16, la definizione dei parametri di cui all'art. 26, le modalità per la determinazione degli oneri connessi alla realizzazione di attività formative presso aziende e per la copertura dei rischi di infortuni, le modalità di svolgimento del tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'art. 3, terzo comma, nonché le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disposizioni del fondo di cui all'art. 27 e per l'incasso dei contributi, sono determinati con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore competente, sentita la competente commissione consiliare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

*Vigilanza e verifica*

La vigilanza tecnica e amministrativa sullo svolgimento delle attività di formazione professionale è esercitata dall'assessorato competente in materia. Spetta altresì allo stesso assessorato la verifica dell'attuazione del piano formativo.

*Titolo IV*

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 31.

Alle finalità della presente legge l'amministrazione regionale provvede con uno stanziamento globale annuo non superiore a L. 8.000 per abitante residente in Sardegna; detto stanziamento viene calcolato sulla base dei dati della popolazione residente nell'Isola periodicamente rilevato dall'ISTAT. A tale importo si aggiungono le eventuali contribuzioni che dovessero pervenire dal Fondo sociale europeo e dai competenti organi statali.

Art. 32.

Entro il 31 dicembre 1979 la giunta regionale presenterà apposito disegno di legge per disciplinare il definitivo inquadramento del personale della formazione professionale ex INAPLI, ENALC, INIASA e CISAPI trasferito all'amministrazione regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 22 maggio 1975, ed inquadrato nel ruolo speciale della formazione professionale dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Nella stessa legge verrà disciplinata altresì l'istituzione dell'albo dei docenti dei centri privati di formazione professionale.

Art. 33.

In sede di prima applicazione della presente legge le procedure previste dagli articoli precedenti operano senza il rispetto dei termini per esse previsti e con riguardo agli anni di formazione 1978-79 e 1979-80.

Per l'anno di formazione 1979-80 inoltre gli obiettivi generali della formazione professionale contenuti nei piani pluriennali previsti dall'art. 11 sono fissati da una nota di specificazione che integra il programma triennale vigente, secondo le procedure contenute nella legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Art. 34.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue L. 12.287.000.000 si farà fronte per l'anno 1980 con le somme già destinate all'applicazione delle leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6, 17 dicembre 1956, n. 35, 21 gennaio 1976, n. 3 e 29 novembre 1976, n. 65 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 35.

Sono abrogate le leggi regionali 1° agosto 1950, n. 42; 9 luglio 1952, n. 18; 11 luglio 1952, n. 22; 16 aprile 1955, n. 5; 3 febbraio 1961, n. 2; 28 maggio 1969, n. 28.

Sono inoltre abrogate a partire dal 1° gennaio 1980 le leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6 e 17 dicembre 1956, n. 35.

Art. 36.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Sassari, addì 1° giugno 1979

SODDU

(8652)

FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793300)